



AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI DEMANIALI DI ACQUAVELLA
Via Napoli, 67 - Telefono e Fax: 0974 906467 - Cod Fisc: 84003460650



AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEMANIALI DELLA FRAZIONE DI ACQUAVELLA PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO

Nr. 15 del Reg. data 26/10/2021	OGGETTO: Affidamento incarico al Dr. Gerardo Cantalupo quale Responsabile Area Finanziaria dell'Ente.
---	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **26** del mese di **ottobre** alle ore 18,25 nella sede delle adunanze dell'Ente suddetto, convocato con appositi avvisi il Comitato si è riunito, in seduta pubblica di prima ed unica convocazione, con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1.	Sig. Mariano SCOLA	PRESIDENTE	X
2.	Sig. Stefano MORINELLI	VICE PRESIDENTE	X
3.	Sig. Emiliano MORINELLI	COMPONENTE	
4.	Sig. Francesco Antonio FEO	COMPONENTE	X
5.	Sig. Nunzio ESPOSITO	COMPONENTE	X

Partecipa con funzione di Segretario il Dr. Claudio Auricchio.

IL PRESIDENTE

constatato che gli intervenuti sono in numero legale pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

IL COMITATO

VISTO l'argomento posto al punto 3) dell'O.d.G. ad oggetto: "Affidamento incarico al Dr. Gerardo Cantalupo quale Responsabile Area Finanziaria dell'Ente", che di seguito si trascrive integralmente:

Il Presidente

Premesso che:

- l'Ente Amministrazione Separata dei Beni Demaniali di Acquavella è un ente autonomo, avente personalità giuridica di diritto pubblico che provvede, attraverso un Comitato eletto secondo le modalità stabilite dalla legge, alla gestione separata dei beni civici della generalità dei cittadini residenti nel territorio frazionale;
- l'Ente Amministrazione Separata dei Beni Demaniali di Acquavella è disciplinata dallo Statuto vigente dell'Ente, dal Regolamento per la concessione in uso dei terreni gravati da usi civici, dalle norme contenute nella legge 16 giugno 1927, n.1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, dalla legge regionale 17 marzo 1981, n. 11 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile";

Considerato che:

- l'Ente Beni Demaniali di Acquavella non dispone di personale alle proprie dipendenze e pertanto il settore finanziario è sprovvisto di funzionari competenti nel portare a termine i procedimenti relativi all'Area Finanziaria;

- occorre la presenza di una unità lavorativa alla quale attribuire tutti gli adempimenti previsti dal nuovo regime contabile introdotto dal D. Lgs. 118/2011;

Rilevato inoltre che ai fini dell'espletamento delle procedure sopra descritte è necessaria una particolare competenza nel settore finanziario, in quanto tale materia, continuamente soggetta ad aggiornamenti normativi e procedurali, richiede esperienza ed adeguata formazione professionale; Accertata in via preliminare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione che abbiano competenze analoghe a quelle da ricoprire;

Verificata la possibilità di avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni; Richiamati:

- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art.1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 D.Lgs. 267/2000;

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come novellato dall'art 49 del Decreto Legge 112 del 25.06.2008 il quale testualmente recita "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";

- la deliberazione 017/2008/cons. del 08.05.2008 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, per la quale, da un lato, si afferma che l'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 ha introdotto un istituto assimilabile al comando e pertanto l'utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni configura un rapporto di lavoro di tipo subordinato, dall'altro, si ritiene che l'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 sia ancora in vigore in quanto, così come chiarito dal Consiglio di Stato con parere n. 141/2005, è da considerarsi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;

- la CDC Umbria, sezione controllo parere 20.03.2013 n. 41 nel quale si prevede che le spese sostenute pro quota dall'ente che utilizza le prestazioni lavorative svolte da personale di altro ente, in forza di una diversa convenzione, comando o altre figure analoghe, (art. 1, C. 557, della L. 311/2004, art.14 CCNL 21 gennaio 2004), vanno computate nella spesa di personale;

- la CDC Lombardia, sez. controllo, parere 18.10.2013 n. 448 nel quale si esamina la differenza tra scavalco di eccedenza e scavalco condiviso, chiarendo che lo scavalco di eccedenza, ex. art.1, C. 557 della L. 311/2004, rientra nel computo dell'art. 9 C. 28 del D.L. 31 maggio 2010 nr. 78 (è una forma di pubblico impiego assimilabile all'assegnazione temporanea di personale di altra amministrazione): si tratta di un particolare ipotesi di rapporti "a scavalco" (a favore di più enti contemporaneamente) con la peculiarità di consentire al di fuori dell'orario di lavoro, a tempo pieno dell'ente di appartenenza, lo svolgimento di funzioni presso altri enti locali;

Visti:

- l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii.;

- l'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);

- l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001;

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 8, dello stesso D.Lgs. 165/2001 stabilisce che "le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi";

- il su citato articolo 53, comma 10, sancisce che "l'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato";

- si tratta di lavoro limitato e che tale rapporto non è incompatibile con gli obblighi lavorativi del

dipendente, in quanto verrà effettuato fuori dall'orario di servizio, essendo stato rilasciato nulla osta dall'Amministrazione di appartenenza; - l'applicazione della fattispecie di cui all'art 1 comma 557 della l. 311/04 è ritenuta ammissibile anche a seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;

- scopo della norma sopra richiamata è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente anche di piccole dimensioni;

- la norma in esame avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, valendo a tal fine gli accordi tra le due amministrazioni;

Tenuto conto che vengono rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;

Dato atto che il dipendente, previamente interpellato, ha manifestato il proprio consenso all'accettazione dell'incarico de quo;

Richiamato il nulla osta rilasciato dal Comune di Cicerale, presso il quale il dr. Gerardo Cantalupo presta servizio a tempo pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato;

Vista l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra orario di lavoro, ai sensi dell'Art. 53, comma 10, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm., rilasciata dall'organo preposto del Comune di Cicerale;

Rilevato:

- che l'Ente Beni Demaniali di Acquavella necessita di un soggetto che garantisca la continuità degli adempimenti dell'Area Finanziaria e, pertanto, si rende opportuno procedere all'affidamento dell'incarico de quo a far data dall'esecutività della presente deliberazione e fino al 31.12.2022;

- che il dr. Gerardo Cantalupo (già Responsabile dell'Area con precedente incarico scaduto il 30.06.2021) è in possesso dell'esperienza e professionalità necessaria e si è reso disponibile ad espletare l'incarico al di fuori dell'orario di lavoro ed ha assicurato la possibilità di prestare l'attività lavorativa anche da remoto;

Rilevato inoltre che il corrispettivo per la prestazione lavorativa richiesto ammonta ad Euro 400,00 mensili al lordo delle ritenute previste ex legge, di cui 200,00 Euro per rimborso spese;

Visti: - l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

- il regolamento generale delle entrate;

- lo Statuto dell'Ente;

Per quanto espresso in premessa

P R O P O N E A L C O M I T A T O

1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di affidare incarico per l'espletamento delle funzioni inerenti l'Area Finanziaria al Dr. Cantalupo Gerardo, alle condizioni economiche meglio specificate in premessa;

3) Di dare atto che il corrispettivo per la prestazione lavorativa pari ad Euro 400,00 mensili al lordo delle ritenute previste ex legge, di cui 200,00 Euro per rimborso spese, trova regolare copertura nel corrente bilancio;

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. N.267/2000 e s.m.i. stante la necessità di avviare un servizio fondamentale.

Acquavella, lì 21.10.2021 IL PRESIDENTE f.to Mariano Scola

IL C O M I T A T O

Ritenuto di dover approvare la proposta del Presidente;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) Di approvare la proposta a firma del Presidente, come sopra integralmente trascritta, facendone propri i contenuti;

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

Mariano Scola

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dr. Claudio Auricchio

VISTO: Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Claudio Auricchio

VISTO: Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 TUEL n. 267/2000.

Il Resp. Reggente Settore Finanziario

Mariano Scola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot N. _____ Del _____

Copia della Deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per 15 gg consecutivi a partire dal _____,

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO

Dr. Claudio Auricchio

COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE

Prot n. _____ del _____

Copia della Deliberazione è consegnata a

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza dell'Ente _____

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Claudio Auricchio